

[V] Contributi ENPAM

PREMESSA - I FONDI DI PREVIDENZA - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE - COME SI COMPILA LA DICHIARAZIONE - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO D - NOVITÀ 2019 - CONTRIBUTO SOCIETÀ ODONTOIATRICHE 0,50 % ISTITUTI PREVISTI DALL' ENPAM: RISCATTO - ALLINEAMENTO - RICONGIUNZIONE - TOTALIZZAZIONE - CUMULO - PRESTAZIONI PENSIONISTICHE EROGATE DALL' ENPAM - PENSIONE ANTICIPATA QUOTA B- LA PENSIONE ANTICIPATA MEDICI DI BASE E PEDIATRI- PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EROGATE DALL' ENPAM -VADEMECUM.

PREMESSA

Il professionista deve prendere visione del sito internet www.ENPAM.it ed eventualmente visionare :

- ◆ Il Vademecum.
- ◆ Il Regolamento del Fondo di Previdenza Generale
- ◆ Il Regolamento del Fondo Speciale della Medicina Convenzionata ed Accreditata

Su tale sito è possibile reperire informazioni personali riguardo la posizione anagrafica e contributiva, i riscatti, i trattamenti pensionistici già erogati e il cedolino della pensione. Questi servizi non sono accessibili a tutti, ma vengono erogati solamente in un'area riservata.

Per accedere a quest'area, è necessario iscriversi compilando un apposito modulo di registrazione. Il sistema, dopo aver verificato i dati del medico, provvede ad inviare agli iscritti una password per accedere alle informazioni personali.

Il portale dell'ENPAM si è dotato di strumenti tecnici sempre all'avanguardia per andare incontro alle nuove esigenze dell'utenza e in quest'ottica dà la possibilità di effettuare il calcolo in proiezione dell'importo del riscatto, nonché il calcolo presunto della pensione sia della quota A che della quota B.

Il medico italiano non deve far altro che collegarsi ad Internet e imparare a conoscere il nuovo "**www.ENPAM.it**": questo sito diventerà in brevissimo tempo per lui un prezioso mezzo di informazione e uno strumento imprescindibile per ottenere dati personali in tempo reale come, ad esempio, la visualizzazione dell'ultimo contributo registrato dall'Ente.

Sul sito è possibile vedere, per intero, la propria storia contributiva.

Di seguito si riportano gli estratti maggiormente significativi.

I FONDI DI PREVIDENZA

La Fondazione ENPAM attua la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, gestendo **due** Fondi di previdenza:

1. Il **Fondo di Previdenza Generale**, a favore della generalità degli iscritti;
2. Il **Fondo Speciale della Medicina Convenzionata ed Accreditata** nel quale sono confluiti il **Fondo dei Medici di Medicina Generale**, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale, a favore dei medici e pediatri di base e medici aventi un rapporto professionale con il servizio sanitario nazionale; il **Fondo degli Specialisti Ambulatoriali**, aventi rapporti professionali con il servizio sanitario nazionale ed il **Fondo degli Specialisti Esterni** aventi rapporti con il SSN.

I contributi da versare all' ENPAM variano rispetto ai due fondi sopra indicati.

In questa guida tratteremo esclusivamente i contributi dovuti al Fondo di Previdenza Generale dalla generalità degli iscritti.

VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI AL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE

Il Fondo di Previdenza Generale si compone di due gestioni separate: “Quota A” e “Quota B”.

Versamento dei contributi della quota A: contributi fissi

Il contributo è dovuto dal mese successivo di iscrizione all’Albo sino al compimento dell’età anagrafica *pro tempore* vigente, indicata nella tabella B allegata al regolamento del fondo (68 anni), in via facoltativa sino al 70° anno di età.

L’importo del contributo fisso quota A è indicizzato al costo della vita, varia di anno in anno e in relazione all’età del soggetto iscritto.

I contributi da versare nell’anno 2019 sono:

- ◆ € 113,20 per gli studenti
- ◆ € 226,40 annui fino a 30 anni di età;
- ◆ € 439,46 annui dal compimento dei 30 fino ai 35 anni di età;
- ◆ € 824,68 annui dal compimento dei 35 fino ai 40 anni di età;
- ◆ € 1.523,03 annui dal compimento dei 40 fino all’età del pensionamento quota A;
- ◆ € 824,68 annui per tutti gli iscritti da oltre 40 anni ammessi a contribuzione ridotta.

Oltre i contributi ordinari tutti gli iscritti sono tenuti a versare il contributo di maternità pari ad euro 44,00 per l’anno 2019.

Modalità di versamento

La riscossione del contributo fisso minimale avviene mediante iscrizione a ruolo in quattro rate (30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno) oppure in unica soluzione. È consigliabile attivare il versamento tramite domiciliazione bancaria entro il 31 marzo attraverso modalità telematica all’interno del sito.

Versamento dei contributi della Quota B

Il reddito assoggettato a contribuzione presso la quota B del Fondo Generale è quello derivante dall'esercizio, anche in forma associata, della professione medica e odontoiatrica, e tutti i compensi, anche se equiparati ai fini fiscali ai redditi da lavoro dipendente, che derivano dallo svolgimento di tale attività.

Non è la classificazione fiscale del reddito a determinare l'assoggettamento previdenziale ma la natura della prestazione svolta: di conseguenza anche un medico dipendente potrebbe essere obbligato a versare contributi nella quota B per alcune sue attività (es. borsa di studio, intramoenia etc)

Concorrono altresì a formare tale reddito i seguenti redditi così come previsto dall'art.3 comma 2 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale:

- a. i redditi di lavoro autonomo svolto in forma individuale e associata;
- b. gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e contratti di cointeressenza;
- c. le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- d. i redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, processi e formule;
- e. i redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività intramoenia e delle attività libero professionali ad essa equiparate ai sensi della normativa vigente;
- f. i redditi derivanti dalla partecipazione nelle società disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile che svolgono attività medica – odontoiatrica o attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione;
- g. i redditi da collaborazione, da contratti a progetto, di lavoro autonomo occasionale se connessi con la competenza professionale medica – odontoiatrica;
- h. i redditi percepiti per incarichi di amministratore di società o enti la cui attività sia oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione medica e odontoiatrica.

Attenzione alla lettera f in quanto il successivo comma 2ter così recita "Ai fini della determinazione dell'imponibile di cui al comma 2, lett. f) si tiene conto della parte del reddito dichiarato dalla società ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla relativa percezione."

Tale comma potrebbe essere suscettibile di contestazione dei medici che si trovano obbligati a pagare un contributo Enpam su un reddito non effettivamente percepito e che correttamente qualificano come reddito di capitale e non professionale. L'Enpam

nicchia su questo aspetto in quanto percepisce più contributi ma in futuro dovrà chiarire questo aspetto e con ogni probabilità bisognerà attendere delle sentenze. Poiché la maggior parte delle società dovranno versare il contributo Enpam 0,50% sul fatturato la Fondazione avrà maggiori strumenti per controllare il reddito imponibile dichiarato dagli iscritti.

Medici e dentisti convenzionati

Non vanno dichiarati i compensi percepiti nell'ambito del rapporto di convenzione ma solo quelli che derivano dalla libera professione.

Ospedalieri

Vanno dichiarati i redditi percepiti per l'attività intramoenia.

Iscritti al corso di formazione in medicina generale

Va dichiarata interamente la borsa percepita

Pensionati

Il reddito professionale prodotto va comunque dichiarato all'Enpam e vanno versati i relativi contributi. Il pensionato che sta ancora versando la quota A ed ha un reddito professionale inferiore alla soglia minima (per il 2019 euro 8.499,03) per non sbagliarsi ed evitare sanzioni è opportuno che presenti comunque la dichiarazione; sarà l'Enpam a fare i calcoli.

Ammontare del contributo della Quota B

I contributi dovuti nell'anno 2019 sui redditi prodotti nell'anno 2018 da versarsi entro il 31/10/2019 sono pari al:

- ◆ 17,50% del reddito professionale netto, con esclusione delle voci connesse ad altra forma di previdenza obbligatoria (es.: Quota A) sino all'importo di € 101.427,00;
- ◆ All'1% sul reddito eccedente tale limite di cui solo lo 0,50% pensionabile.

I soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria possono presentare istanza di ammissione alla contribuzione ridotta. Le aliquote per questo tipo di contribuzione sono:

- ◆ Il 2% sino ad € 101.427,00;
- ◆ l'1% sul reddito eccedente tale limite.
- ◆ Il pensionato invece versa il 50% della contribuzione ordinaria salva espressa opzione per il pagamento nella misura intera (per il 2019 aliquota 8,75%).

Le aliquote contributive ENPAM sono riviste al rialzo:

Nel 2020 l'aliquota sarà del 18,50%;

Nel 2021 l'aliquota sarà del 19,50%.

Il foglio di calcolo della quota B lo si può trovare sul sito www.studio-bodini.it nella sezione fogli di calcolo e viene aggiornato di anno in anno.

Si precisa che sul sito Enpam è possibile effettuare il calcolo del contributo quota B da versare.

Contribuzione alla Quota B per i pensionati ENPAM al Fondo Generale

I pensionati ENPAM che continuano a produrre reddito professionale sono obbligati a versare i contributi; in tal caso questi ammontano al 50% della contribuzione ordinaria.

Nel 2019 8,75, nel 2020 9,25%, nel 2021 9,75%.

I pensionati che continuano a versare i contributi riceveranno ogni tre anni un supplemento di pensione. È data facoltà agli stessi di pagare la contribuzione piena; il supplemento di pensione in questo ultimo caso cambia; infatti l'aliquota rendimento contribuzione ridotta è 0,51% mentre per la contribuzione piena l'aliquota è 1,03 %).

Come si versano

L'importo del contributo è calcolato dall' ENPAM sulla base dei dati indicati nel modello D, che deve essere reso alla Fondazione, preferibilmente per via telematica, entro il 31 luglio di ogni anno.

Il contributo dovuto deve essere versato mediante bollettino MAV entro il 31 ottobre di ogni anno. La Banca Popolare di Sondrio, incaricata dall' ENPAM, invia tale bollettino a tutti

gli iscritti tenuti al versamento, in prossimità della suddetta scadenza. **È possibile chiedere la rateizzazione effettuando la domiciliazione bancaria.**

L'iscritto può optare per una delle seguenti forme di versamento:

- ◆ Unica soluzione (31 ottobre);
- ◆ Due rate (31 ottobre, 31 dicembre);
- ◆ Cinque rate (31 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio, 30 aprile e 30 giugno).

Le rate versate nell'anno successivo a quello in cui è dovuto il contributo sono maggiorate degli interessi legali.

L'opzione di addebito diretto si estende automaticamente anche al versamento del contributo di quota A.

Come si compila la dichiarazione

Il reddito dichiarato deve essere al netto delle spese sostenute per produrlo e non soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria.

I medici e gli odontoiatri convenzionati con il SSN non devono dichiarare nel Modello D i compensi corrisposti dalle aziende sanitarie locali,

ma devono indicare esclusivamente gli eventuali redditi da libera professione prodotti al netto delle relative spese.

Casi di esclusione della presentazione della dichiarazione

Se il reddito professionale è inferiore al reddito assoggettato a tassazione mediante il versamento del contributo della Quota A), il professionista è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.

Modalità e termini di presentazione del modello D

La dichiarazione (Modello D) da farsi preferibilmente in via telematica va trasmessa entro il 31 luglio, previa registrazione presso l'area riservata del sito internet della fondazione **www.ENPAM.it**.

L'accesso all'area riservata consente di usufruire di ulteriori servizi on-line personalizzati, la cui implementazione è tuttora in corso. È quasi certo che in un prossimo futuro sarà reso obbligatorio solo l'invio telematico.

È ancora possibile la presentazione cartacea utilizzando la busta a mezzo raccomandata semplice.

I liberi professionisti non ancora registrati al sito ricevono il modello D per posta insieme ad un tagliando coi bordi azzurri con le credenziali per registrarsi più velocemente.

Si ricorda che sul sito Enpam è possibile effettuare direttamente il calcolo dei contributi dovuti per la quota B. Presentiamo ora due esempi di calcolo.

Esempi di calcolo dei contributi ENPAM relativi ai redditi 2018 (scadenza 31 ottobre 2019)

1° Esempio:

Medico odontoiatra, persona fisica, con reddito pari ad € 200.000 e con età anagrafica pari a 50 anni.

Reddito su cui è calcolata la quota fissa A è pari a 8.499,03.

La Quota B verrà determinata in base a questo calcolo:

Reddito assoggettato al 17,50%: € 92.927,97 (€101.427,00- € 8.499,03)	16.262,39
Reddito assoggettato all'1% su quota eccedente € 101.427,00	• 985,73
TOTALE QUOTA B	17.248,12

(*) 985,73 deriva da questo calcolo:

Reddito	200.000,00
- Massimale	- 101.427,00
Quota su cui calcolare 1%	98.573,00

2° Esempio:

Medico di medicina generale, con età anagrafica pari a 50 anni che ha un fatturato di € 100.000 di cui:

- ◆ € 80.000 (80%) compensi da convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;

- ◆ € 20.000 (20%) compensi da altre attività mediche.

Si supponga che i costi siano di € 40.000.

Il reddito totale ammonta ad € 60.000 (100.000 - 40.000) e quello riferito alla libera professione risulta pari ad € 12.000 (20.000 compensi - 8.000 quota parte 20% dei costi), in quanto le spese totali sostenute vengono ripartite in proporzione ai compensi.

€ 12.000,00

- € 8.499,03 Reddito su cui è già stata versata la quota fissa A.

€ 3.500,97

Su € 3.500,97 si calcola il 2% (i professionisti che contribuiscono ad altre forme di previdenza obbligatoria sono ammessi alla contribuzione ridotta del 2%) ottenendo un risultato di 70,02 euro.

Nulla vieta al professionista convenzionato con SSN di assoggettare il suo reddito dell'attività libero professionale all'aliquota del 17,50% e nel nostro caso dovrà versare 612,67 euro.

È opportuno inoltre ricordare che le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualsiasi forma costituite, società di capitali comprese, convenzionate con il SSN devono versare all' ENPAM, per conto dei medici e degli odontoiatri (che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato), il 2% del fatturato annuo delle prestazioni specialistiche rese al SSN.

Novità 2019 – Contributo 0,50% società odontoiatriche

Le società che operano nel settore odontoiatrico devono versare alla quota B del Fondo di Previdenza Generale dell' Enpam un contributo pari allo 0,50 % del fatturato dell'anno precedente. La dichiarazione del fatturato ed il pagamento tramite bonifico bancario vanno effettuati entro il 30 settembre di ogni anno.

Si può fare la dichiarazione compilando e sottoscrivendo a cura del legale rappresentante il modello cartaceo DSO, che potete scaricare dal sito della Fondazione, spedendolo per raccomandata semplice oppure ci si può registrare sempre sul sito per presentare la dichiarazione online direttamente.

La Fondazione ha spedito a tutte le società un messaggio di posta elettronica certificata con le istruzioni di registrazione semplificata.

Qualora non abbiate ricevuto il messaggio dovete contattare la Fondazione per richiedere il codice identificativo della società al fine di procedere con gli adempimenti.

Sono obbligate tutte le società che:

- 1) Svolgono attività nel settore odontoiatrico;
- 2) All'interno delle quali le prestazioni sono rese da soggetti con i titoli abilitanti alla professione di odontoiatria;
- 3) Che hanno un direttore sanitario.

Pertanto sono escluse dalla norma solo gli studi associati e le Stp (società tra professionisti) che non hanno nominato un direttore sanitario.

Regolamento Enpam

Attenzione che a partire dallo 13/09/2017 è entrato in vigore il nuovo Regolamento che prevede l'innalzamento dell'aliquota contributiva ordinaria e l'ampliamento del limite del reddito.

Si veda la tabella A riportata sul sito dell' ENPAM di cui riportiamo uno stralcio.

https://www.enpam.it/wp-content/uploads/Regolamento_fondo_Previdenza_generale_2017.pdf

Anni	Aliquota contributiva ordinaria	Aliquota contributiva ridotta	Aliquota contributiva ridotta pensionati	Limite reddituale	Aliquota applicata oltre il limite
1990-2011	12,50 %	2,00 %	2,00 %	Pro tempore vigente	1,00 %
2012	12,50 %	2,00 %	6,25 %	54.896,51	1,00 %
2013	12,50 %	2,00 %	6,25 %	70.000,00	1,00 %
2014	12,50 %	2,00 %	6,25 %	85.000,00	1,00 %
2015	13,50 %	2,00 %	6,75 %	100.324 (massimale Legge 335/1995)	1,00 %
2016	14,50 %	2,00 %	7,25 %	(massimale Legge 335/1995)	1,00 %
2017	15,50 %	2,00 %	7,75 %	(massimale Legge 335/1995)	1,00 %
2018	16,50 %	2,00 %	8,25 %	(massimale Legge 335/1995)	1,00 %
2019	17,50 %	2,00 %	8,75 %	(massimale Legge 335/1995)	1,00 %
2020	18,50 %	2,00 %	9,25 %	(massimale Legge 335/1995)	1,00 %
2021	19,50 %	2,00 %	9,75 %	(massimale Legge 335/1995)	1,00 %

In parole povere a parità di redditi i contributi ENPAM dei prossimi anni saranno più onerosi.

ISTITUTI PREVISTI DALL' ENPAM

Oltre alla contribuzione obbligatoria è possibile ricorrere volontariamente anche ad uno dei sotto elencati istituti:

- 1) **Riscatto,**
- 2) **Allineamento,**
- 3) **Ricongiunzione,**
- 4) **Totalizzazione,**
- 5) **Il Cumulo**

Lo scopo di questi istituti è quello di permettere all'assicurato di recuperare, ai fini previdenziali, periodi per i quali in passato non sono stati pagati i contributi.

Altro tratto comune è la vantaggiosità in termini pensionistici, in quanto, grazie al pagamento di tali periodi arretrati, l'Assicurato **può percepire la pensione in anticipo** rispetto a coloro che non hanno optato per i suddetti istituti e percepire una maggiore pensione.

A tutto questo si aggiunge il vantaggio fiscale della deducibilità dei contributi versati con un risparmio fiscale che può arrivare al 43% (come illustrato nel capitolo "Oneri deducibili e detraibili").

Sono esposte, in sintesi, le differenze specifiche.

L'intera modulistica relativa alla totalità dei servizi forniti è disponibile sul sito internet www.ENPAM.it cliccando su **Previdenza e assistenza.**

Nella area della **Modulistica**, per ogni servizio erogato dall'Ente, si può trovare il relativo documento in formato PDF da scaricare, da compilare e da trasmettere all'Ente.

E' preferibile la modalità telematica

Riscatto:

- ◆ **Laurea**
- ◆ **Specializzazione**

- ◆ **Servizio militare o civile-**
- ◆ **Periodo pre-contributivo**

(Art. 10 Regolamento Fondo Previdenza generale)

Il riscatto offre la possibilità, dietro pagamento, di recuperare a fini contributivi i seguenti periodi:

- ◆ Fino ad un massimo di 10 anni il periodo relativo al corso legale di laurea e quello relativo ai titoli di specializzazione. Non è consentito il riscatto di più titoli di specializzazione;
- ◆ Fino ad un massimo di 10 anni il periodo di attività libero professionale svolta in epoca precedente l'inizio della contribuzione proporzionale (è il periodo che va dal giorno di laurea al 01/01/1990 data di entrata in funzione della quota B) cosiddetto periodo precontributivo;
- ◆ I periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata.

Per beneficiare del riscatto sono necessari i seguenti requisiti:

- ◆ Età inferiore al requisito anagrafico di vecchiaia (68 anni);
- ◆ essere iscritto all'Albo professionale;
- ◆ anzianità contributiva non inferiore a 10 anni, di cui almeno uno maturato nel triennio immediatamente precedente l'anno della domanda. Per i soli laureati in Odontoiatria, al fine del raggiungimento di tale requisito, i periodi di iscrizione all'Albo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1994 si cumulano all'anzianità contributiva effettiva maturata successivamente;
- ◆ non contribuire, al momento della domanda, ad altra forma di previdenza obbligatoria, compresi i Fondi Speciali E.N.P.A.M.;
- ◆ non aver presentato domanda di prestazioni per invalidità permanente;
- ◆ non aver rinunciato da meno di due anni allo stesso riscatto;
- ◆ per il riscatto del servizio militare o civile, non aver fruito di tale beneficio presso

altre gestioni previdenziali obbligatorie;

- ◆ essere in regola con i pagamenti relativi al riscatto di allineamento.

Ammontare da versare

L'importo è pari alla riserva matematica, determinata sulla base dei contributi obbligatori, necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare.

La riserva si calcola moltiplicando la maggior quota di pensione conseguibile con il riscatto per il coefficiente di capitalizzazione relativo al sesso, all'età e all'anzianità contributiva del professionista alla data di presentazione della domanda.

Modalità versamento

In unica soluzione ovvero in rate semestrali. Il pagamento rateale avviene in un numero di anni non superiore a quelli da riscattare aumentati del 50% (e comunque entro il raggiungimento del requisito anagrafico), con una piccolissima maggiorazione pari all'interesse legale vigente in ragione d'anno (0,8% dal 01/01/2019).

Allineamento (solo per quota B dal 1/1/2013) (art. 10 commi 8 e seguenti Regolamento Fondo Previdenza Generale)

È l'istituto che permette di effettuare dei versamenti suppletivi, per ottenere un miglior trattamento economico di pensione. Con tale forma di riscatto si allinea il valore dei contributi versati nei vari anni (è possibile scegliere per quanti anni) ed è possibile usufruirne anche qualora i versamenti dei contributi fossero stati effettuati con aliquota ridotta.

Dal 2013 non è più possibile chiedere l'allineamento per la quota A.

Possono chiedere di effettuare l'allineamento gli iscritti che:

- ◆ Non abbiano compiuto 70 anni;
- ◆ non abbiano presentato domanda di prestazione per invalidità permanente;
- ◆ abbiano completato i versamenti relativi ad un riscatto analogo o non vi abbiano rinunciato da meno di due anni;
- ◆ abbiano una anzianità contributiva effettiva al Fondo non inferiore a cinque anni;
- ◆ siano in regola con i pagamenti relativi a precedenti riscatti;

- ◆ abbiano maturato almeno un anno di contribuzione nel triennio antecedente l'anno della domanda.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito **www.ENPAM.it** al link "*Previdenza*".

Ammontare da versare

Il contributo è pari alla riserva matematica, necessaria per la copertura assicurativa dell'incremento pensionistico conseguibile con il riscatto medesimo.

La riserva si calcola moltiplicando la maggiorazione di pensione conseguibile con il riscatto di allineamento per il coefficiente di capitalizzazione relativo all'età ed ai periodi di anzianità contributiva effettiva, con esclusione di quella ricongiunta, maturati dal professionista alla data di presentazione della domanda di allineamento. L'importo della riserva non può essere inferiore alla somma dei contributi aggiuntivi da imputare agli anni oggetto dell'allineamento.

All'incirca il costo per ogni 1.000 euro annui di pensione è pari a 10.000 euro.

Modalità versamento

In unica soluzione ovvero in rate semestrali. Il pagamento rateale avviene in un numero di anni non superiore a quelli da riscattare aumentati del 50% con una maggiorazione pari all'interesse legale vigente (0,8 % dal 01/01/2019).

RICONGIUNZIONE, TOTALIZZAZIONE E CUMULO

Premessa

Quando il lavoratore o il libero professionista ha svolto in passato, per periodi limitati, attività lavorative che hanno dato luogo a versamenti contributivi presso altri Enti e Gestioni Previdenziali, si pone il problema di come utilizzare gli spezzoni contributivi lasciati in tali enti, sia per ricavarne una quota di pensione, sia per farli eventualmente valere nel computo del requisito minimo di anni necessari per il diritto alla pensione, o anche per anticipare il pensionamento rispetto all'età di vecchiaia.

Queste problematiche sono all'ordine del giorno per i medici e gli odontoiatri, che, più di altri professionisti, nel corso della propria vita, hanno svolto, magari per periodi limitati, attività lavorativa con rapporti giuridici diversi, talvolta di lavoro dipendente pubblico, con versamenti contributivi all'ex INPDAP ora INPS, talvolta di lavoro dipendente privato in cliniche o case di cura, con versamenti INPS, ovvero, in altri casi, con rapporti di convenzione presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, con accredito di contribuzione ai Fondi Speciali ENPAM o anche di libera professione con versamenti alla quota A e B del Fondo di Previdenza Generale dello stesso ENPAM o anche rapporti di collaborazione con iscrizione alla gestione separata INPS.

Per consentire al lavoratore di non perdere i contributi versati, sono stati predisposti alcuni strumenti giuridici i quali, sia pure con difetti e limitazioni vari, possono consentirne l'utilizzazione. Essi sono **la ricongiunzione, la totalizzazione ed il cumulo**.

La ricongiunzione

La ricongiunzione è prevista da due leggi: la legge 29 del 1979 e la legge 45 del 1990 che consentono il trasferimento dei contributi da gestioni previdenziali per il lavoro dipendente (INPS ed ex-INPDAP) alle Casse di previdenza dei liberi professionisti (nel nostro caso all'ENPAM) e viceversa. **Non è possibile ricongiungere i contributi versati alla gestione separata inps**. La ricongiunzione può essere fatta anche trasferendo una posizione contributiva da una o più gestioni dal Fondo Speciale al Fondo di Previdenza Generale o viceversa.

Principio comune per entrambe le normative è che il trasferimento della posizione contributiva avviene dalla gestione per la quale l'attività lavorativa è cessata alla gestione in cui la posizione è attiva e alimentata.

Entrambe le forme di ricongiunzione non consistono però nel semplice trasferimento, *alla pari*, dei contributi da una gestione all'altra, ma in una sorta di *riscatto*, presso l'Istituto previdenziale di appartenenza al momento della domanda, del periodo assicurativo da trasferire.

Su richiesta dell'iscritto, infatti, l'ente di destinazione dei contributi calcola, secondo il proprio ordinamento pensionistico, la quota virtuale di maggiore pensione ottenibile con l'aggiunta dei periodi contributivi da trasferire, ne stabilisce secondo le proprie tabelle di

capitalizzazione la riserva matematica e, sottraendo da questa l'ammontare dei contributi rivalutati ricongiungibili, determina l'eventuale onere differenziale.

In tutti i casi di ricongiunzione in base alla legge 45/1990 dall'INPS all'ENPAM, l'eventuale differenza tra riserva matematica e contributi rivalutati trasferiti è dovuta integralmente dall'iscritto.

La ricongiunzione dall'ex-INPDAP o dall'INPS all'ENPAM si può effettuare presso il Fondo di Previdenza Generale o anche (e preferibilmente) presso uno dei Fondi speciali ENPAM quando l'iscritto svolge attività convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

La ricongiunzione presso il Fondo di Previdenza Generale si può fare soltanto nell'ambito della quota A di tale Fondo, allo scopo di conseguire, con i contributi da ricongiungere, una più elevata misura della pensione di base relativa ai contributi minimi pagati.

La ricongiunzione all'INPS di periodi e contributi pregressi versati ai Fondi Speciali ENPAM può essere richiesta dai medici dipendenti iscritti a tali Istituti e può risultare molto utile, per acquisire presso tali Istituti il numero di anni di contribuzione occorrenti ad anticipare il pensionamento ovvero per raggiungere quel requisito minimo di almeno 18 anni prima del 1996, indispensabile a ottenere che il calcolo della pensione ex INPDAP o INPS sia determinato esclusivamente con il metodo retributivo anziché misto retributivo - contributivo.

La ricongiunzione ha lo scopo di assicurare un unico trattamento pensionistico ed è possibile una sola volta. Attenzione! Se ho lavorato come dipendente all'ospedale e poi ho svolto la libera professione chiedendo la ricongiunzione rischio di perdere parte dei contributi versati e quindi quote di pensione. Il mio consiglio pertanto è di informarsi bene e qualora si abbia maturato il diritto alla pensione presso altri enti è di mantenerla e non fare la ricongiunzione. Occorre sempre verificare se è opportuna oppure no.

Va fatta prima dell'età pensionabile ed è possibile attuarla solo presso un fondo in cui esiste una posizione attiva.

Caratteristica delle ricongiunzioni è l'**onerosità**, a carico di coloro che le richiedono. Infatti gli spostamenti dei contributi, avvenendo tra regimi previdenziali diversi, prevedono il ricalcolo da parte dell'Ente presso cui si chiede di accentrare i contributi.

La totalizzazione

La ricongiunzione, soprattutto quella in base alla legge 45/1990, può risultare onerosa perché i periodi e i contributi da ricongiungere hanno spesso, nell'ambito della normativa previdenziale dell'Ente di destinazione, in rapporto a diversi parametri, una rilevanza e valenza maggiore agli effetti pensionistici, non compensata dall'ammontare dei contributi trasferibili (sia pure rivalutati), spesso risalenti ad anni lontani nel tempo e quindi di scarsa consistenza. In taluni casi, per questo motivo, le ricongiunzioni sono risultate (e sono) talmente onerose, da indurre i richiedenti a rinunciarvi.

Tali situazioni hanno quindi indotto il legislatore, a seguito di pronunce di parziale illegittimità costituzionale della legge 45/1990, ad approntare un rimedio che, in alternativa alla ricongiunzione, consentisse comunque l'utilizzazione degli spezzoni contributivi presenti in altre gestioni.

È nata quindi la cosiddetta **totalizzazione**, la cui disciplina avviata nel 2000 ha già subito alcune rielaborazioni e ha assunto dal 2006, con le successive modifiche recate dalla legge 247/2007, la configurazione di prestazione autonoma costruita per riunire e recuperare gli spezzoni contributivi esistenti in più gestioni previdenziali, trasformandoli in quote di pensione da erogare unitariamente.

Dal marzo 2006 è stata infatti istituita la cosiddetta *pensione in regime di totalizzazione*, esclusiva fino a tutto il 2007 (non poteva accedervi – non si sa perché – chi fosse già titolare di altra pensione), ma, a partire dal 2008, divenuta accessibile anche da parte di chi sia già titolare di altra pensione.

La pensione in regime di totalizzazione può essere richiesta al compimento del 66° anno (età identica per uomini e donne, requisito per il 2019) qualora i periodi *non coincidenti* di contribuzione esistenti presso le diverse gestioni, sommati tra loro (cioè totalizzati), raggiungano almeno 20 anni complessivamente e sempre che comunque siano stati conseguiti gli altri requisiti e condizioni previsti da ciascuna delle gestioni interessate per il diritto alla pensione a tale età.

La pensione *totalizzata* può essere richiesta anche prima del 66° anno, se la sommatoria dei periodi non coincidenti raggiunge o supera complessivamente i 41 anni (requisito per il 2019), oppure in caso di inabilità, se risultano raggiunti i requisiti di contribuzione per tale forma di prestazione, nonché le ulteriori condizioni previste dalla

Gestione previdenziale di ultima iscrizione al momento del verificarsi dell'evento o situazione invalidante. E' necessario attendere l'apertura di una finestra mobile di 21 mesi.

Nota Bene! Tutti gli spezzoni contributivi possono essere totalizzati anche se inferiori a tre anni ma non devono risultare coincidenti con altri periodi già coperti da assicurazione.

Va tenuto presente che la richiesta di prestazione totalizzata è alternativa rispetto alla ricongiunzione per cui quest'ultima operazione, ove fosse in corso, deve essere rinunciata e annullata contestualmente alla domanda di totalizzazione.

La domanda di totalizzazione si presenta all'Ente presso cui da ultimo sono versati i contributi previdenziali, il quale è incaricato di istruire la pratica.

Tale Ente chiede alle altre Gestioni coinvolte la verifica dei requisiti e il computo della quota di pensione di rispettiva competenza e comunica i risultati dell'istruttoria in tutti i suoi dettagli all'INPS, al quale – non si sa perché – è stato attribuito dalla legge il compito di pagare direttamente la pensione complessiva, costituita dalle quote a carico dei diversi Enti interessati al procedimento (e ciò anche se, in molti casi, l'INPS stesso non ha a suo carico alcuna quota).

Il requisito anagrafico e contributivo, a decorrere dal 1/1/2013 viene adeguato agli incrementi alla speranza di vita.

Attenzione! Decorrenza pensione in totalizzazione

La legge 122/2010 ha modificato la decorrenza della pensione in totalizzazione. Il nuovo testo normativo stabilisce che alle pensioni ordinarie derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.

In pratica il trattamento pensionistico decorrerà soltanto 21 mesi dopo quello di maturazione del diritto.

La pensione in regime di totalizzazione viene determinata interamente con il **metodo contributivo**.

Se al momento del pensionamento il lavoratore ha maturato un diritto autonomo a pensione in una delle gestioni coinvolte, il lavoratore mantiene il sistema di calcolo della prestazione vigente nella gestione interessata.

- La domanda di totalizzazione deve essere presentata all'Ente pensionistico di ultima iscrizione con l'indicazione delle gestioni interessate. Il pagamento è effettuato dall'Inps.
- La totalizzazione deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi presenti nelle gestioni in cui l'assicurato è stato iscritto. Non può darsi luogo ad una totalizzazione parziale.
- È possibile totalizzare qualsiasi periodo contributivo, anche inferiore a tre anni, presente nelle gestioni interessate.

Il Cumulo. Importante novità della Legge di Bilancio 2017

La legge di bilancio 2017 ha dato la possibilità di cumulare gratuitamente tutti i versamenti effettuati in gestioni diverse (per periodi non coincidenti) al fine di accedere sia alla pensione anticipata, di vecchiaia, inabilità e indiretta ai superstiti. Ogni ente previdenziale pagherà la propria quota di competenza con le proprie regole di calcolo. La nuova norma appare sicuramente più vantaggiosa sia della ricongiunzione che della totalizzazione in quanto la ricongiunzione è a pagamento mentre la totalizzazione comporta necessariamente il ricalcolo della pensione col metodo contributivo. La domanda di pensione in cumulo va presentata all'ente previdenziale di ultima iscrizione o se iscritti a più forme a quello di preferenza; l'importo dell'assegno verrà corrisposto da parte dell' Inps indipendentemente dal fatto che ci sia una quota di pensione stessa dell' Inps.

Si riporta la scheda dal vademecum Enpam.

Definizione dell'istituto

La legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha esteso agli iscritti alle Casse dei professionisti, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la facoltà di avvalersi del cumulo dei periodi assicurativi, introdotto dalla legge 228/2012 (art. 1 comma 239 e ss.).

L'istituto, a titolo gratuito, permette agli iscritti presso due o più gestioni previdenziali di cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione, senza trasferimento di contributi da una gestione all'altra.

Requisiti

Lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e presso le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gli iscritti alla gestione separata INPS, nonché gli iscritti agli Enti di previdenza privatizzati e privati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

I richiedenti non devono essere già titolari di trattamento pensionistico presso una delle gestioni considerate. Dal 2017 possono aver perfezionato i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico in uno degli Enti interessati.

Calcolo della pensione

Il cumulo deve interessare tutti e per intero i periodi contributivi accreditati presso le diverse gestioni o Enti.

Le gestioni determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

I trattamenti pensionistici

I trattamenti erogati in regime di cumulo sono: la pensione di vecchiaia, anticipata, d'inabilità e la pensione indiretta ai superstiti.

Pensione di vecchiaia

Il trattamento pensionistico di vecchiaia si ottiene in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge Fornero e, comunque, in presenza dei requisiti più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le diverse gestioni presso cui sono stati versati i contributi e degli ulteriori requisiti diversi da quelli dell'età e dell'anzianità contributiva previsti dalla gestione previdenziale alla quale gli assicurati risultano da ultimo iscritti (come, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro).

La quota di pensione a carico dell'INPS viene immediatamente erogata al ricorrere dei requisiti di età e di contribuzione previsti dalla legge Fornero, utilizzando, per l'accertamento del requisito contributivo, tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni coinvolte (compreso quindi l'ENPAM).

La quota di pensione delle gestioni ENPAM è, invece, liquidata successivamente al raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa regolamentare della Fondazione (età anagrafica pro tempore vigente – 68 anni dal 2018 – e cessazione del rapporto convenzionale).

Pensione anticipata

Il trattamento pensionistico anticipato si ottiene, per tutti gli Enti previdenziali interessati (compreso l'ENPAM), in presenza dei requisiti contributivi previsti dalla legge Fornero e degli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate al cumulo.

I professionisti iscritti all'Enpam che vogliono accedere alla pensione anticipata in cumulo, dovranno sia aver cessato l'attività svolta in regime di convenzionamento o accreditamento con il SSN o l'attività professionale eventualmente svolta nell'ambito di società di capitale accreditata con il SSN, sia aver maturato un'anzianità di laurea di almeno 30 anni.

Pensione di inabilità

Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale si è iscritti al verificarsi dello stato invalidante.

L'iscritto alle gestioni ENPAM, per ottenere la pensione d'inabilità, deve essere stato riconosciuto inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio della professione medica/odontoiatrica dalla Commissione medica dell'Ordine provinciale al quale appartiene. Se al momento del verificarsi dell'evento il lavoratore risulta iscritto a più gestioni previdenziali, può scegliere presso quale gestione presentare la domanda di pensione. In tal caso l'accertamento sanitario sarà disposto dall'Ente istruttore.

Pensione indiretta ai superstiti

La pensione indiretta ai superstiti si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso.

La titolarità di una pensione diretta da parte del familiare superstite non è causa ostativa al riconoscimento della pensione indiretta in regime di cumulo.

Decorrenza pensione

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi o della cessazione dell'attività se posteriore. In alternativa, su richiesta dell'iscritto, la decorrenza può essere posticipata al mese successivo alla presentazione della domanda, sempreché la cessazione dell'attività sia antecedente. Non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2017.

La pensione anticipata e quella di inabilità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo o dal mese successivo a quello di cessazione dell'attività lavorativa professionale, se posteriore.

La pensione indiretta ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'iscritto.

Presentazione domanda di pensione in cumulo

La domanda di pensione deve essere presentata dall'assicurato, o dal familiare superstite, all'Ente previdenziale di ultima iscrizione. Nel caso in cui il soggetto interessato al cumulo risulti da ultimo iscritto a più forme assicurative, ha facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda.

Nel caso di pensione di vecchiaia, il medico o l'odontoiatra, una volta conseguiti i requisiti per la sola quota INPS, dovrà presentare la domanda di prestazioni in cumulo al medesimo Istituto, che avrà cura di inoltrarla all'ENPAM per la relativa istruttoria.

La domanda di pensione in cumulo per inabilità assoluta e permanente deve essere presentata esclusivamente tramite l'Ordine dei Medici a cui il medico o l'odontoiatra è iscritto e presso il quale dovrà essere sottoposto a visita.

Note

L'importo pensionistico complessivo è sempre corrisposto dall'INPS, anche nei casi in cui l'Istituto non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione. L'onere dei trattamenti in regime di cumulo rimane comunque a carico delle singole gestioni interessate, ciascuna in relazione alla propria quota.

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE EROGATE DALL' ENPAM

Sul sito internet, www.ENPAM.it, al link "Previdenza", è possibile vedere l'elenco completo.

Le prestazioni erogate dal Fondo sono:

- ◆ La Pensione ordinaria di vecchiaia;
- ◆ la Pensione anticipata;
- ◆ la Pensione supplementare quota B anticipata;
- ◆ la Pensione per inabilità assoluta e permanente;
- ◆ la Pensione indiretta a favore dei superstiti;

Importo della pensione

La misura del trattamento pensionistico è determinata interamente secondo il sistema di calcolo contributivo se al momento del pensionamento il lavoratore non ha maturato un diritto autonomo di pensione in nessuna delle gestioni interessate.

Riportiamo le tabelle B e C dove sono indicati rispettivamente i requisiti di età per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia (età 68 anni) ed al trattamento pensionistico anticipato (età 62 anni).

Tabella B

Relativa all'età anagrafica richiesta per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia.

Periodo

Fino al 31.12.2012	65 anni
Dall'1.1.2013 - al 31.12.2013	65 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2014 - al 31.12.2014	66 anni
Dall'1.1.2015 - al 31.12.2015	66 anni + 6 mesi

Dall'1.1.2016 - al 31.12.2016	67 anni
Dall'1.1.2017- al 31.12.2017	67 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2018	68 anni

Tabella C

Tabella relativa all'età anagrafica richiesta per accedere al trattamento pensionistico anticipato.

Periodo

Dall'1.1.2013 - al 31.12.2013	59 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2014 - al 31.12.2014	60 anni
Dall'1.1.2015 - al 31.12.2015	60 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2016- al 31.12.2016	61 anni
Dall'1.1.2017 - al 31.12.2017	61 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2018	62 anni

Determinazione della Prestazione:

La pensione è costituita dalla somma della quota "A" e della quota "B" a cui si rimanda sul sito.

Pensione anticipata quota B

Art.18 bis e 28 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale.

Vogliamo chiederci ora se è conveniente o no richiedere la pensione anticipata quota B.

Si può andare in pensione prima della vecchiaia (cioè prima del compimento dei 68 anni) se si rispettano congiuntamente tutti e tre questi requisiti:

1. Il requisito anagrafico (62 anni dal 2018), come da tabella C del regolamento del Fondo di previdenza generale;
2. Il requisito di laurea: si abbiano almeno trent'anni di anzianità della laurea;
3. Il requisito contributivo - si abbiano almeno 35 anni di contribuzione della quota B (effettiva, riscattata e ricongiunta).

Se non si rispetta il requisito anagrafico si può comunque ricevere la pensione anticipata, sempre che si abbiano i trent'anni di anzianità di laurea e 42 anni di contribuzione della quota B (effettiva, compresa quella riscattata e ricongiunta).

Quali sono, dunque, i medici che potrebbero esser interessati alla pensione anticipata?

Principalmente quelli nati nel decennio 1950-60.

Come è possibile raggiungere il requisito dei 35 anni (o 42 anni) di quota B quando il relativo Fondo è stato costituito il 1 gennaio 1990?

La risposta è semplice: riscattando gli anni di laurea (compreso la specializzazione), il servizio militare ed il periodo pre-contributivo. Naturalmente si potranno riscattare solo gli anni che permettano di raggiungere il requisito dei 35 anni (o 42 anni) necessari; non si ha quindi la necessità di riscattare obbligatoriamente tutti gli anni.

Cos'è il periodo pre-contributivo?

È il periodo che va dal giorno di laurea alla data dello 01/01/1990 (data di partenza del Fondo Generale di quota B).

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti contributivi sopra indicati si tiene conto anche dell'anzianità effettiva, compresa quella ricongiunta, riscattata e maturata presso altri fondi di previdenza ENPAM (purché relativa ad attività svolta in periodi contributivi non coincidenti).

L'anzianità presso l'ENPAM della quota A non conta.

Tornando ora alla domanda iniziale: conviene richiedere la pensione anticipata quota B?

La risposta, purtroppo, non è univoca in quanto va inserita nella storia previdenziale del soggetto e nella variabile "incognita" di quanto il soggetto vivrà.

Occorre anche premettere che nella determinazione della prestazione si ha una penalizzazione in base all'età (*vedasi tabella D allegata al Regolamento del Fondo*).

La prestazione della pensione anticipata si determina con le stesse modalità di calcolo del trattamento ordinario di vecchiaia applicando, all'importo così determinato, i coefficienti

di adeguamento all'aspettativa di vita previsti nella tabella D con riferimento all'età maturata dall'iscritto nel mese di decorrenza della pensione.

Ad esempio richiedo la pensione anticipata nel 2020 al compimento dei 62 anni avrò una **penalizzazione del 20,83%**.

La richiesta della pensione anticipata non preclude la possibilità di continuare ad esercitare l'attività medica o odontoiatrica. Si può quindi continuare a lavorare e si maturerà per ogni triennio di lavoro un supplemento di pensione che verrà liquidato d'ufficio dall'ENPAM.

Come si può fare un calcolo di convenienza e quali sono i vantaggi e gli svantaggi della pensione anticipata?

Occorre sommare:

- ◆ La pensione anticipata per il numero di anni per i quali si riceverà la pensione anticipata rispetto all'età prevista per la pensione ordinaria di vecchiaia (68 anni dal 2018);
- ◆ La maggior pensione percepita grazie al riscatto.

Poi serve sottrarre:

- ◆ Il costo sostenuto per i riscatti di laurea, servizio militare e periodo contributivo ma al netto del risparmio fiscale conseguito in quanto oneri deducibili (il risparmio va dal 23 al 43% a seconda del proprio reddito);
- ◆ La penalizzazione che subisce la pensione per il numero di anni.

Riassumendo in linea di massima è conveniente richiedere la pensione anticipata ma rammento tuttavia che è necessario verificare per bene la propria posizione previdenziale.

Rimane in ogni caso l'incognita di quanto vivrò.

I vantaggi sono:

- ◆ Si percepisce prima la pensione;
- ◆ se si continua a lavorare, si possono pagare contributi dimezzati;
- ◆ si cristallizza il proprio diritto di pensione;
- ◆ i costi di eventuali riscatti sono deducibili.

Gli svantaggi sono:

- ◆ Subisco la penalizzazione per la pensione anticipata;
- ◆ Devo pagare subito i riscatti effettuati.

Per i primi dodici - quindici anni avrò sicuramente un guadagno, ma potrei cominciare a subire perdite se il periodo di percezione della pensione dovesse durare per tantissimi anni.

Tuttavia, come dice il proverbio, meglio *“un uovo oggi che una gallina domani”*, soprattutto in vista di ulteriori interventi legislativi sulle pensioni.

Purtroppo l'Enpam non fornisce direttamente un calcolo dell'importo della pensione anticipata per cui è difficile fare delle valutazioni di convenienza. L'errore che viene fatto da molti è quello di confrontare l'ipotetica pensione a 68 anni calcolata col reddito ultimo dichiarato e quella che si matura a 62 anni. La previsione di pensione a 68 anni tiene conto di redditi analoghi e stabili infatti!

Pensione anticipata per i medici di base e pediatri

Anche i medici di base possono ottenere la pensione anticipata ENPAM,

Riportiamo un estratto dell'articolo 29 del Regolamento del Fondo di previdenza a favore dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale.

“Il trattamento ordinario anticipato compete all'iscritto che:

a) abbia cessato il rapporto professionale con gli Istituti di cui al precedente art.2 prima del raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente indicato nella Tabella A/1 allegata al presente Regolamento;

b) sia in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia da almeno 30 anni;

c) abbia maturato presso il Fondo un'anzianità contributiva effettiva, anche ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, purché non relativa a periodi contributivi coincidenti, e/o riscattata, pari a 42 anni (40 anni fino al 31.12.2012), oppure abbia maturato 35 anni di anzianità contributiva unitamente al requisito anagrafico pro tempore vigente indicato nell'allegata Tabella A/2 (62 anni dal 2018)”.

Come si può vedere il medico di base per accedere alla pensione anticipata deve cessare il rapporto della convenzione con l'ATS; può tuttavia continuare nella libera professione.

Ipotesi di pensione

Tutti gli iscritti ai Fondi speciali (medici di medicina generale, pediatri, addetti alla continuità assistenziale e all'emergenza territoriale, specialisti ambulatoriali, medici della medicina dei servizi e specialisti esterni accreditati) possono chiedere alla Fondazione delle ipotesi di pensione.

Gli iscritti devono avere 59 anni e non devono essersi dimessi o aver cessato l'attività in convezione ed infine non aver ricevuto ipotesi di pensione nel biennio precedente.

Per gli iscritti al Fondo di previdenza generale non è attualmente purtroppo previsto questo tipo di servizi: gli iscritti possono ricevere ipotesi di pensione solo attraverso il servizio "busta arancione" presente nell'area riservata del sito, tale consulenza però non è personalizzata come quella sopra.

La richiesta di ipotesi di pensione va presentata compilando apposito modulo sul sito Enpam e spedendolo per posta, al seguente indirizzo:

Fondazione Enpam
Servizio Prestazioni Fondi Speciali
Piazza Vittorio Emanuele II, 78
00185 Roma

Si può spedire il modulo anche via fax al numero 06/48294.658 oppure via pec protocollo@pec.enpam.it

E' possibile anche consegnarlo personalmente recandosi all' ufficio di Roma.

Si ricorda che è comunque attivo il servizio di accoglienza telefonica SAT
06 4829 48 29 email sat@enpam.it fax 06 4829 4444 e ci si può comunque rivolgere al proprio Ordine provinciale.

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EROGATE DALL' ENPAM

Le prestazioni assistenziali erogate dall' ENPAM sono le seguenti:

- ◆ Sussidi straordinari una tantum;.

- ◆ Ospitalità in case di riposo.
- ◆ Assistenza domiciliare.
- ◆ Sussidi per calamità naturali.
- ◆ Sussidi di studio ad orfani di Medico e Odontoiatra.
- ◆ Invalidità temporanea per liberi professionisti quota B.
- ◆ Sussidi aggiuntivi per liberi professionisti quota B e loro superstiti.
- ◆ Sussidio sostitutivo del reddito per calamità naturale liberi professionisti "Quota B".

Dal 1 agosto 2016 attraverso il pagamento della quota A i medici ed odontoiatri sono coperti dalla polizza *long term care* che in caso di perdita dell'autosufficienza darà diritto a 1.200 euro mensili non tassabili.

Novità – indennità per inabilità temporanea di quota B

E' una novità istituita dall'articolo 27bis del Regolamento del Fondo di Previdenza generale. E' possibile richiederla qualora il professionista divenga temporaneamente e totalmente inabile e sospenda la propria attività.

Il periodo di inabilità deve essere superiore ai 30 giorni solari continuativi e l'iscritto non deve aver maturato il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia (68 anni). Per richiederla è necessario essere in regola coi versamenti dei contributi ed aver versato in precedenza almeno 3 anni di quota B.

VADEMECUM

Dal sito dell'ENPAM è possibile scaricare il VADEMECUM aggiornato che consente di vedere nel dettaglio quanto fin qui esposto e di approfondire ulteriori argomenti che potrebbero risultare utili alle esigenze dell'assicurato.